

Allegato A1

REGIONE BASILICATA

**DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE
E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA CORRELATA AI SERVIZI GIURIDICI AMMINISTRATIVI PER IL MONITORAGGIO PROCEDURALE E FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI DELLA REGIONE BASILICATA IN UNA LOGICA DI PROGRAMMAZIONE UNITARIA.

CUP ***G31J24001050002***

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Sommario

PREMESSA	3
ART. 1 – OGGETTO	3
ART. 2 – IMPORTO A BASE DI GARA.....	4
ART. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	4
ART. 4 - DURATA CONTRATTUALE	4
ART. 5 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	4
ART. 6 – REQUISITI DELL’OPERATORE ECONOMICO.....	5
ART. 7 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA	5
ART. 8 - PREZZO E MODALITÀ DI PAGAMENTO	5
ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA.....	6
ART. 10 - RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA DURANTE L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	6
ART. 11 - CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	6
ART. 12 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI	6
ART. 13 - PENALITÀ	7
ART. 14 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	7
ART. 15 - RESPONSABILITÀ PER DANNI A COSE E PERSONE E ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO..	7
ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 17 - ULTERIORI INFORMAZIONI	8
ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI	8
ART. 19 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE	8
ART. 20 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	8
ART. 21 - NORMA DI RINVIO	8

PREMESSA

La programmazione della Regione Basilicata è stata improntata ad una logica unitaria orientata in grado di coniugare gli aspetti della competitività economica, dell'inclusione sociale e della sostenibilità, valorizzando le sinergie programmatiche tra le opportunità offerte dalle risorse europee, nazionali e regionali.

Su tali basi emerge la necessità di gestire al meglio gli investimenti regionali, garantendo la conformità alle normative e la tutela degli interessi della Regione, attraverso la corretta allocazione delle risorse ed il rispetto dei vincoli di spesa.

Allo scopo di realizzare quanto innanzi, si intende procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 36/2023 dei servizi giuridici amministrativi per il monitoraggio procedurale e finanziario degli investimenti della regione Basilicata in una logica di programmazione unitaria, anche quale supporto all'Autorità di Gestione.

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 36/2023, dei servizi di assistenza tecnica correlata ai servizi giuridici amministrativi per il monitoraggio procedurale e finanziario degli investimenti della regione Basilicata in una logica di programmazione unitaria.

ART. 2 – IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo a base di gara, al netto dell'IVA, è pari ad € **125.000,00** (euro centoventicinquemila/00).

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa ed è, pertanto, soggetta all'Imposta sul Valore Aggiunto (D.P.R. 26/10/1972, n. 633) in base all'aliquota vigente al momento del pagamento; l'aliquota applicabile ai servizi oggetto di gara è pari al 22%.

ART. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Oggetto del servizio è supporto ai servizi giuridici amministrativi per il monitoraggio procedurale e finanziario degli investimenti della regione Basilicata in una logica di programmazione unitaria.

Nello specifico l'affidatario dovrà fornire il supporto per le seguenti attività:

1. Analisi delle normative e procedure relative agli investimenti della Regione, al fine di garantire il rispetto delle regolamentazioni vigenti e l'ottimizzazione dei processi decisionali.
2. Supporto nella redazione di documenti giuridici e amministrativi necessari per la corretta gestione degli investimenti regionali, garantendo la conformità alle normative e la tutela degli interessi della Regione.
3. Monitoraggio costante dei procedimenti e delle scadenze relative agli investimenti regionali, al fine di assicurare la tempestiva e corretta esecuzione delle attività previste.
4. Fornitura di consulenza tecnica e legale per la gestione dei finanziamenti destinati agli investimenti regionali, garantendo la corretta allocazione delle risorse e il rispetto dei vincoli di spesa.
5. Analisi dei risultati e dei rendiconti finanziari relativi agli investimenti regionali, al fine di valutare l'efficacia della programmazione unitaria e apportare eventuali correzioni o aggiustamenti necessari.
6. Rendicontazione periodica delle attività svolte e dei risultati ottenuti, fornendo una documentazione dettagliata e trasparente dell'attività svolta e dei costi -sostenti.

In questo modo, l'affidamento di servizi di assistenza tecnica correlata ai servizi giuridici amministrativi per il monitoraggio procedurale e finanziario degli investimenti della Regione sarà gestito in modo professionale ed efficiente, garantendo la corretta realizzazione degli interventi previsti e il rispetto degli obiettivi di programmazione unitaria.

Tutte le attività oggetto del servizio dovranno essere svolte nel rispetto della normativa di settore europea, nazionale e regionale).

ART. 4 - DURATA CONTRATTUALE

Le attività dovranno essere realizzate entro il 31/12/2026.

ART. 5 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

È ammesso il subappalto secondo le modalità previste dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 6 – REQUISITI DELL'OPERATORE ECONOMICO

I requisiti richiesti sono i seguenti:

- a) non ricorrenza di alcuna delle cause di esclusione dalle procedure previste agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36 del 2023;
- b) l'idoneità professionale (art. 100 del D.lgs. 36/2023): iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per lo specifico settore di attività oggetto dell'appalto;
- c) abilitazione al MEPA di Consip S.p.a. per la realizzazione di servizi di supporto specialistico;
- d) essere iscritto sulla piattaforma dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per la produzione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico e le conseguenti verifiche.

ART. 7 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'aggiudicatario dovrà osservare tutte le norme in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro che si riferiscono alla fattispecie concreta ex D. Lgs. 81/08 e s.m.i., assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza la SA (Stazione Appaltante) da ogni responsabilità in merito. L'affidatario ed il personale da essa dipendente, dovranno uniformarsi a tutte le direttive di carattere generale e speciale impartite dalla SA per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero a quelle appositamente emanate per il personale della ditta stessa.

L'aggiudicatario dovrà assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, a ciascun lavoratore ai sensi D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il servizio in oggetto non ricade nei casi di obbligatorietà del DUVRI di cui al D. Lgs. 81/2008.

ART. 8 - PREZZO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il prezzo sarà quello offerto dall'aggiudicatario della gara, nei limiti dell'importo posto a base di gara.

I prezzi formulati dall'aggiudicatario si intendono formulati dalla stessa in base a calcoli di convenienza, a suo totale rischio, e quindi sono fissi ed invariabili per l'intera durata dell'appalto.

La SA riconoscerà le attività effettivamente rese dall'aggiudicatario, provvedendone alla liquidazione e al pagamento.

I pagamenti saranno effettuati, previa acquisizione della documentazione prodotta e di apposita relazione riassuntiva del lavoro svolto da sottoporre ad approvazione del RUP secondo il prospetto che segue in rate bimestrali posticipate.

I documenti contabili dovranno necessariamente contenere il CUP, il CIG e l'oggetto dell'affidamento.

L'affidatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA

L'affidatario è tenuto a costituire una garanzia definitiva, pari al 5% dell'importo contrattuale, secondo quanto statuito dall'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dell'eventuale risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'affidatario è responsabile verso la SA dell'esatta e puntuale esecuzione del servizio affidato e dell'opera dei propri dipendenti.

L'affidatario è tenuto ad assicurare la puntualità nello svolgimento del servizio, concordando con il Responsabile del Progetto, i comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità.

L'affidatario è obbligato ad osservare scrupolosamente tutte le leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolar modo le norme previste per la salute e la sicurezza delle persone e delle cose e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore.

L'affidatario è tenuto inoltre a rispettare la normativa in materia di diritto di immagine per tutti gli usi non commerciali di cui la SA intende avvalersi.

Per quanto sopra, l'affidatario medesima esonera la SA da qualsiasi responsabilità inerente all'esecuzione dell'appalto e si obbliga a sollevarla da ogni azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse esser proposta contro essa.

L'affidatario è tenuto ad adottare, a sua cura e spese, tutte le misure idonee ad evitare infortuni o danni a persone o cose, fermo restando che il risarcimento degli stessi, quando abbiano a verificarsi, è a suo completo carico, senza alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione.

ART. 11 - CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi.

L'affidatario non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi costituiscano evidenti cause di forza maggiore.

ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

È fatto obbligo all'affidatario di precisare le modalità con le quali la Tesoreria della SA dovrà effettuare il pagamento e di utilizzare conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010.

ART. 13 - PENALITÀ

Le inosservanze di qualsiasi obbligo, da parte dell'aggiudicatario, connesso all'attività oggetto del presente appalto, costituiscono motivo della possibile applicazione di penali, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni diretti e indiretti derivanti all'Amministrazione e senza esclusione di eventuali conseguenze penali, come previsto dall'art. 126 del Dlgs 36/2023.

Le penali dovute per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte sono calcolate nella misura giornaliera dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'aggiudicatario dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che l'aggiudicatario ha in corso con la SA.

Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte in contraddittorio, ma saranno, in ogni caso, valide e incontestabili anche se effettuate dai soli rappresentanti dell'Ente, che si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi momento, in presenza di inadempienze ritenute, a suo insindacabile giudizio, particolarmente gravi.

Le penalità sono comunicate all'aggiudicatario in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

ART. 14 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'appalto.

L'affidatario è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e, pertanto, le parti convengono che l'ente appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto, di diritto, il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 15 - RESPONSABILITÀ PER DANNI A COSE E PERSONE E ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità derivante dall'esecuzione delle attività previste nel presente appalto e ad essa imputabili subito da persone e/o a cose.

L'onere per il risarcimento dei danni a persone e/o cose o per il ripristino dei danni provocati dall'affidatario in conseguenza del presente affidamento è a totale carico del Contraente, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

L'affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, si obbliga a osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, la SA si riserva la facoltà di dichiarare risolto il rapporto nei casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 17 - ULTERIORI INFORMAZIONI

La Regione Basilicata si riserva:

- il diritto di non procedere all'aggiudicazione se l'offerta risulta non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D. Lgs. 36/2023;
- di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, senza che la Ditta possa avanzare pretese di qualsiasi genere.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali - GDPR (UE) 2016/679, si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto come indicato nell'allegata informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 5 - Lettera di invito).

Per i dati acquisiti dalla DA in relazione all'espletamento del servizio la stessa agirà in qualità di responsabile del trattamento in nome e per conto della SA, titolare del trattamento.

ART. 19 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) è il Dott. Alfonso Morvillo, Direttore Generale della Direzione Generale per la Programmazione e Gestione delle risorse strumentali e finanziarie, che ha l'esperienza necessaria allo svolgimento di tale funzione.

ART. 20 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere fra le parti in merito al contratto oggetto del presente capitolato speciale di appalto, non risolte bonariamente, saranno devolute al Foro di Potenza.

ART. 21 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.